

ADUNANZA C.P. DEL 22.03.2011

DELIBERA N. 51

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PROVINCIALE PER IL PRELIEVO SELETTIVO DEL CAPRIOLO IN PROVINCIA DI LUCCA - DPGR N. 13/R DEL 25 FEBBRAIO 2004 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

omissis il verbale alla presente delibera

Situazione dopo la del. n. 50 e prima della votazione, escono: Lazzareschi, Marcucci, Dati, Fratino (presenti 16) –

Relazione della Giunta
agli atti della seduta

Vista la L.R. 3/1994, Recepimento della Legge 11 febbraio 1992 n. 157 – “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”;

Preso atto del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 13/R del 25 febbraio 2004 “Testo Unico dei Regolamenti Regionali di attuazione della Legge Regionale 12/01/1994 n. 3”, successivamente modificato ed integrato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 48/R del 12/08/2010;

Visto il Regolamento Provinciale per la caccia di selezione in Provincia di Lucca approvato con delibera di Consiglio Provinciale n. 171 del 22/09/2005 e successive modifiche ed integrazioni;

Considerato che con l’entrata in vigore del DPGR n. 48/R del 12 agosto 2010 “Modifiche al Regolamento 25 febbraio 2004 n. 13/R (Testo unico dei Regolamenti Regionali di attuazione della Legge Regionale 12 gennaio 1994 n. 3)” si sono introdotte alcune modifiche nella regolamentazione della gestione faunistico venatoria degli ungulati rispetto alla previgente normativa regolamentare in vigore;

Ritenuto pertanto di procedere all’approvazione del nuovo Regolamento Provinciale per il prelievo selettivo del capriolo in Provincia di Lucca;

La Giunta provinciale sottopone pertanto all’approvazione del Consiglio il seguente schema di delibera

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Preso atto della relazione della Giunta agli atti della seduta e ritenuto di procedere come predisposto dalla stessa;

Visto lo Statuto dell’Ente;

Visti i pareri (**Allegato A**) espressi ai sensi del D.Lgs 267/2000;

Visto l'art. 42 del Decreto Legislativo n° 267/2000;

DELIBERA

1. di approvare, per quanto detto in premessa, ai sensi del DPGR n. 13/R del 2004 e successive modifiche ed integrazioni, il Regolamento Provinciale per il prelievo selettivo del capriolo in Provincia di Lucca (**Allegato B**) che forma parte integrale e contestuale del presente atto;
2. di inviare copia conforme del presente atto ai Comitati di Gestione degli ATC LU 11 e LU12 per gli adempimenti di competenza;
3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa e rientra nelle azioni del Centro di Responsabilità Q1;
4. di dare atto che, ai sensi della normativa vigente, il responsabile del procedimento è stato individuato dal dirigente responsabile del Servizio nella persona del sig. Antonio Bertolucci;
5. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile il ricorso al TAR o al Presidente della Repubblica nei termini rispettivamente di 60 e 120 giorni ai sensi di legge. Fermi restando i termini perentori di cui sopra è comunque possibile rivolgersi al Difensore Civico provinciale in forma scritta ed anche in modo informale, senza termini di scadenza.

Aperta la discussione sull'argomento, si hanno i seguenti interventi:

OMISSIS
(Vedi Verbale)

Esaurita la discussione il Presidente pone in votazione il sopra trascritto schema di delibera che viene approvato all'unanimità dai **16** Consiglieri presenti e votanti



AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI LUCCA

PARERI ESPRESSI AI SENSI DEL D.LGS. 267/2000

DELIBERA n. 51 del 22 MAR. 2011
OGGETTO APPROVAZIONE REGOLAMENTO PROVINCIALE PER IL PRELIEVO
SELENIVO DEL CAPRAIOLO IN PROVINCIA DI LUCCA D.P. GR. N. 13/R
DEL 25 FEBBRAIO 2006 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.LGS. 267/2000:
FAVOREVOLE
Il 23.2.2011
Il DIRIGENTE
Dott.ssa Fiorella Baldelli

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE AI SENSI DELL'ART. 49 D.LGS. 267/2000:
FAVOREVOLE
Il 02-03-2011
La spesa di € _____ verrà imputata al Cap. _____ del bilancio _____
Gestione competenza/residui _____, denominato _____
Si attesta la sussistenza della copertura finanziaria. Impegno n. _____
Senza spesa
Il 02-03-2011
Il Ragioniere Capo
Il Dirigente Dr.ssa Giulia M. Benedetti

OSSERVAZIONI RESE DAL SEGRETARIO GENERALE, AI SENSI DELLA
DETERMINAZIONE PRESIDENZIALE n. 9 del 2 febbraio 2009:
FAVOREVOLE
Il 7-3-2011
Il Segretario Generale
IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Antonio Le Donne)

**REGOLAMENTO
PER IL PRELIEVO SELETTIVO DEL CAPRIOLO NELLA
PROVINCIA DI LUCCA**

Art. 1 Finalità

1. Il presente regolamento disciplina la gestione faunistico-venatoria del capriolo sul territorio della Provincia di Lucca, secondo i principi del prelievo programmato, conformemente al disposto dell'art. 90 comma 2 del Testo Unico dei Regolamenti Regionali di attuazione della Legge Regionale 12 gennaio 1994, n. 3, approvato con D.P.G.R. n. 13/R del 25 febbraio 2004 e del Piano Faunistico- Venatorio Provinciale.
2. La gestione faunistico-venatoria della popolazione di capriolo della Provincia di Lucca ha come primo scopo la sua conservazione nel tempo ed il mantenimento delle caratteristiche naturali in termini di struttura demografica (classi di sesso e di età), nel rispetto del mantenimento della densità agricolo-forestale sostenibile dai diversi ecosistemi presenti nei comprensori, stabiliti dal Piano Faunistico-Venatorio Provinciale.

Art. 2 Delimitazione dei territori

La Provincia in conformità alle indicazioni del Piano Faunistico - Venatorio Provinciale, sentiti gli ATC competenti per territorio, individua il territorio vocato per la presenza del capriolo.

Art. 3 Distretti di gestione

1. I territori vocati al capriolo sono suddivisi dall'Ambito Territoriale di Caccia territorialmente competente, in "Distretti di gestione" e per ognuno di essi viene assicurata la densità agricolo forestale sostenibile individuata secondo quanto previsto dall'art. 28 bis della L.R. 3/1994.
2. I Distretti di gestione rappresentano l'unità territoriale di base nella quale si realizzano, oltre alle fasi di gestione venatoria programmata, tutte le operazioni finalizzate alla conservazione della specie, sulla base degli obiettivi di gestione indicati nel Piano Faunistico - Venatorio Provinciale.
3. Ogni Distretto di gestione, tenuto conto delle peculiarità territoriali e di presenza della specie, è suddiviso dagli ATC in sottozone di caccia. La localizzazione, l'estensione, il numero delle sottozone di caccia e quello delle macroaree di cui al successivo art. 6 comma 1 viene stabilito in funzione dell'estensione del Distretto, delle caratteristiche ambientali, delle esigenze gestionali in riferimento alla necessità di distribuzione omogenea del prelievo.

Art. 4 Iscrizione al Distretto di gestione

1. Agli effetti del presente Regolamento si considerano attività di gestione sia la partecipazione ai censimenti previsti dal successivo art. 5 sia le fasi relative agli abbattimenti. La stagione venatoria, considerata ai fini del presente Regolamento, ha inizio con il primo censimento e termina con l'ultima sessione di "controllo capi".
2. Possono essere iscritti ai Distretti di gestione per la caccia di selezione tutti i cacciatori abilitati a seguito di apposito esame d'abilitazione per la caccia di selezione al capriolo ed iscritti al Registro Provinciale della Provincia di Lucca ai sensi degli artt. 87 e 90 del D.P.G.R. n. 13/R del 25 febbraio 2004, iscritti all'ATC. Dopo la prima iscrizione, fatta salva comunicazione contraria, nel termine di cui al successivo punto 3., i cacciatori abilitati sono iscritti d'ufficio nelle annate successive al medesimo Distretto.
3. Il termine ultimo di iscrizione ai Distretti di gestione è fissato per le nuove iscrizioni al 31 gennaio.
4. Il cacciatore può richiedere il trasferimento in un altro Distretto di gestione, soltanto dopo che ha partecipato almeno alle attività di censimento di cui al successivo art. 5 per la durata di almeno 3 (tre) stagioni venatorie successive nel Distretto in cui è iscritto.
5. In caso di adesione ad un Distretto di nuova creazione o qualora un soggetto ottenga l'iscrizione in nuovo ATC non si applica il limite minimo di cui al precedente punto 4.

6. Ogni cacciatore di selezione può partecipare alle fasi di abbattimento annuali in un solo Distretto di gestione, a livello provinciale, ad eccezione dei cacciatori in possesso dell'opzione D.
7. I cacciatori iscritti al Distretto che non partecipino alle attività di gestione per tre stagioni venatorie consecutive sono automaticamente cancellati dal Distretto. Qualora intendano partecipare nuovamente alla gestione venatoria all'interno di un Distretto devono nuovamente inoltrare la richiesta d'iscrizione di cui al precedente comma 3.

Art. 5 Censimenti

1. La gestione venatoria del capriolo è attuata all'interno dei Distretti di gestione soltanto previa esecuzione dei censimenti annuali ed accertamento dell'esistenza di una densità minima compatibile con il prelievo (10 capi/100 ha).
2. Il metodo di censimento impiegato per la definizione delle densità del capriolo prima delle nascite è il censimento in battuta su aree campione (secondo gli standard fissati dal C.E.M.A.G.R.E.F., 1984).
3. La superficie censita annualmente con il metodo di cui al comma precedente, deve tendere al 10% della superficie boscata presente nel Distretto di gestione.
4. Qualora non venga rispettato il valore indicato al precedente comma 3., la consistenza ed il numero di capi da prelevare devono comunque essere riferiti ad una superficie di bosco pari a 10 volte quella censita; in ogni caso la superficie censita non dovrà essere inferiore al 6% della superficie boscata presente nel distretto.
5. Il metodo di rilevamento dati per la struttura di popolazione è il censimento a vista in simultanea da punti vantaggiosi mappati. Per ciascuna sessione di censimento si deve prevedere l'arrivo al punto di osservazione almeno mezz'ora prima del sorgere del sole (per uscite mattutine) e permanenza nel punto di osservazione per un periodo di almeno due ore consecutive (sia per le uscite mattutine che pomeridiane).
6. I periodi in cui eseguire i censimenti vanno dal 16 aprile al 15 maggio per le battute campione così come definite dal precedente comma 2., e dal 16 marzo al 15 aprile per l'osservazione da punti vantaggiosi in simultanea con mappatura di cui al precedente comma 5..
7. All'interno di tali intervalli di tempo, le date dei censimenti verranno stabilite dal Comitato di Gestione dell'ATC territorialmente competente, sentiti i Responsabili di distretto, entro il 28 febbraio di ciascun anno. Almeno a tale data il calendario dei censimenti dovrà essere reso disponibile presso la sede dell'ATC nonché sul sito istituzionale dell'Ambito medesimo e comunicato a chiunque ne faccia richiesta. L'attendibilità nonché la validità delle giornate di censimento è certificata dal tecnico incaricato dall'ATC.
8. Le date dei censimenti devono essere inoltre comunicate dal Comitato di Gestione dell'ATC territorialmente competente alla Polizia Provinciale e all'Ufficio Risorse Faunistiche della Provincia in forma scritta almeno sette giorni prima della data dell'effettuazione degli stessi.
9. Le attività di gestione relative agli abbattimenti non sono praticabili dai soggetti che non abbiano partecipato al numero minimo di censimenti sotto indicati nel proprio Distretto di Gestione, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 10.:
 - pari a 2 giornate per il censimento in battuta di cui al precedente comma 2.
 - pari a 2 sessioni per l'osservazione da punti vantaggiosi di cui al precedente comma 5.
10. Il comitato di gestione dell'ATC prevede un numero di censimenti maggiore di quello di cui al precedente comma 9 o in territori vocati sui quali intende verificare la possibilità di apertura di nuovi distretti. La presenza a questi censimenti è riconosciuta come valida ai fini dell'effettuazione del numero di censimenti minimo previsto dal precedente comma 9. L'ATC con proprio atto disciplina la partecipazione a tali censimenti aggiuntivi.
Tali censimenti comportano l'attribuzione di un punteggio fissato dal successivo art. 8.

Art. 6 Piano di prelievo

1. Il personale tecnico dell'ATC, sulla base dei risultati dei censimenti annuali di cui al precedente art. 5, commi 2., 3., 4 e 5. e in conformità delle densità sostenibili determinate dalla Provincia ai sensi dell'art. 28 bis della L.R. 3/1994, provvede a redigere il piano di prelievo annuale per ogni Distretto di gestione. Al fine di assicurare l'uniforme distribuzione del prelievo, il piano deve individuare all'interno di ogni Distretto una serie di macroaree che a loro volta comprendano sottozone contigue con caratteristiche tendenzialmente diversificate e complementari avendo riguardo ad assicurare, anche nel caso di cambio di sottozona, l'abbattimento di individui appartenenti alla medesima unità di popolazione. Tali macroaree potranno contenere al massimo 8 sottozone contigue.

legato ... B... alla deliberazione del C.P. n. 51 del 22 MAR. 2011
firma n. (20/10) il VICE SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Fiorella Baldelli

2. Entro il 15 maggio di ogni anno tale piano di prelievo annuale deve essere consegnato alla Provincia di Lucca che provvede, per una migliore tutela, ad acquisire su detto piano il parere dell'Istituto Superiore per la Protezione e per la Ricerca Ambientale (I.S.P.R.A.).

3. Il piano definitivo, approvato dalla Provincia di Lucca e contenente le eventuali prescrizioni previste dall'I.S.P.R.A., dovrà riportare:

- informazioni sui censimenti (date, ubicazione e caratterizzazione ambientale delle aree di battuta);
- densità dei partecipanti per singolo censimento in battuta;
- analisi della stagione venatoria passata con sforzo di caccia;
- percentuale del prelievo suddivisa per classi di sesso ed età e per i diversi periodi di caccia;
- densità e distribuzione del prelievo;
- risultati dell'analisi dei controlli dei campioni biologici, delle emimandibole dx consegnate dai cacciatori;
- indicazioni del numero di capi da abbattere e la loro ripartizione in classi di sesso e di età.

Art. 7 Classi di abbattimento per il capriolo.

1. Ai fini della gestione venatoria del capriolo, secondo i principi fissati dall'art. 1 del presente regolamento, sono fissate le seguenti classi di abbattimento:

MASCHIO ADULTO (MA): maschio risultante con più di 24 mesi di età dalla dentatura o qualunque maschio con trofeo di altezza maggiore a 18 cm su almeno una stanga.

MASCHIO GIOVANE (MG): maschio forcuto o puntuto con età compresa tra 12-24 mesi dalla dentatura o con altezza del trofeo indicativamente una volta la lunghezza delle orecchie;

FEMMINA (F): femmina risultante di età superiore a 12 mesi dalla dentatura;

PICCOLO (P): capi risultanti di età inferiore a 12 mesi dalla dentatura.

2. L'abbattimento dei maschi di capriolo parrucati (lesione permanente ai testicoli), nei periodi previsti dal calendario provinciale per la caccia di selezione, è sempre possibile. Il loro abbattimento non influisce sui capi assegnati al cacciatore e comporta un punteggio aggiuntivo di cui al successivo art. 8.

3. I capi feriti non recuperati sono da considerarsi capi abbattuti solo dopo apposita dichiarazione del recuperatore. Il ferimento del capo dovrà essere obbligatoriamente verificato con le modalità descritte al successivo art. 14.

Art. 8 Assegnazione dei capi da abbattere e formazione della graduatoria

1. Per ciascun Distretto di gestione, l'ATC territorialmente competente, redige ogni anno ai sensi dell'art. 82 comma 1 lettera d) del D.P.G.R. n. 13/R del 25 febbraio 2004, la graduatoria dei cacciatori iscritti al Distretto di gestione.

2. La graduatoria deve essere basata su un criterio meritocratico e deve consentire nell'arco di un periodo di tempo ragionevole la piena competitività del singolo cacciatore rispetto a tutti gli altri, fermi restando i punti di anzianità.

3. La graduatoria di merito viene calcolata ogni anno a partire da un punteggio di base (Pb) che per omogeneità è fissato in valore 100, a cui vengono sommati i singoli punteggio di merito/penalità maturati negli ultimi tre anni di gestione Pac (punteggio anno corrente), Pac-1 e Pac - 2 (punteggi dei due anni precedenti, calcolati secondo i correttivi sotto indicati).

$$\text{Graduatoria} = 100 + \text{Pac} + (\text{Pac}-1 + \text{Pac}-2)$$

Solo in caso di parità tra più selecontrollori la graduatoria viene redatta tenendo conto prima del punteggio di anzianità di gestione (Pa), come sotto calcolato. In caso di ulteriore parità viene progressivamente considerato il punteggio conseguito all'esame di abilitazione al capriolo (Pe), espresso o parametrato ad un valore massimo di 30/30 e a seguire l'anzianità anagrafica. In caso di ulteriore parità si procede mediante sorteggio.

Il Punteggio di anzianità di gestione, sempre per un criterio di omogeneità, viene fissato nel modo seguente:

un punto per ogni anno in cui è stato effettuato almeno il numero minimo dei censimenti previsti al precedente art. 5.

Allegato ... alla deliberazione del C.P. n. 51 del 2-MAR. 2004 DIRIGENTE
pagina n. (3.05.10) il VICE SEGRETARIO GENERALE Dott.ssa Fiorella Baldelli

4. L' ATC competente provvede al conteggio dei punteggi di penalità/merito nei seguenti casi:
- a) errore di abbattimento con diversa graduazione dell'irregolarità riscontrate sulla base della relazione fornita dal tecnico che segue la caccia di selezione:
 - I. abbattimento di maschio adulto non assegnato – 50 punti ed eventuale sospensione degli abbattimenti per l'intera successiva annata venatoria;
 - II. abbattimento di maschio giovane non assegnato –10 punti;
 - III. altri errori di abbattimento – 3 punti
 - b) Presenza alle giornate di censimento minime previste nel proprio distretto di iscrizione secondo il comma 9 art. 5:
 - I. + 20 punti per ogni giornata di censimento in battuta (+5 punti per ogni censimento in battuta negli anni precedenti);
 - II. + 20 punti a sessione per i censimenti a vista (+5 punti per sessioni negli anni precedenti);fermo restando che il punteggio massimo ottenibile per i censimenti svolti negli anni precedenti è fissato al valore di 20.
 - c) Partecipazione a giornate di censimento in battuta o sessioni di censimento a vista organizzate dal proprio ATC per l'approfondimento della verifica della popolazione di capriolo in un determinato territorio anche con l'obbiettivo di aprire un nuovo distretto:
 - I. + 20 punti per ogni giornata di censimento in battuta effettuata sul territorio del distretto di iscrizione;
 - II. +5 punti per ogni giornata di censimento in battuta effettuata fuori dal proprio distretto di iscrizione; tale punteggio non si applica a coloro che non abbiano effettuato il numero di censimenti minimo previsto dal precedente art. 5;
 - III. + 3 punti a sessione per i censimenti a vista; tale punteggio non si applica a coloro che non abbiano effettuato il numero di censimenti minimo previsto dal precedente art. 5;I punteggi di cui alla presente lettera hanno valore esclusivamente per l'annata venatoria in corso e solo nell'ATC dove vengono svolti.
 - d) Abbattimento certificato dal tecnico di maschio di capriolo parruccato : + 5 punti
 - e) Rinuncia agli abbattimenti:
 - I. nessuna penalità se la rinuncia viene fatta durante l'assemblea di assegnazione capi prima dell'apposizione della firma per accettazione dei capi stessi;
 - II. nessuna penalità se la rinuncia viene fatta quando siano possibili almeno 20 uscite di caccia prima del termine rispettivamente delle sessioni di abbattimento estiva o invernale;
 - III. – 10 punti se la rinuncia viene fatta dopo il termine di cui al precedente punto II.
 - f) mancato abbattimento dei capi assegnati in relazione al numero di uscite effettuate, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 6.:
 - I. – 20 punti per un numero di uscite pari a 0;
 - II. – 10 punti per un numero di uscite inferiore a 10;
 - g) ferimento del capo e mancato recupero dello stesso senza rispettare la procedura prevista dal presente regolamento: - 10 punti
 - h) mancata esibizione della testa dell'animale abbattuto alla giornata di controllo capi: - 20 punti;
 - i) mancata consegna dei campioni biologici di cui al successivo art. 14: - 10 punti;

j) mancata o ritardata consegna del libretto di caccia entro la data fissata dall'ATC: - 10 punti;

5. L'ATC, su proposta del tecnico incaricato, sentiti i Responsabili di Distretto, provvede all'approvazione della graduatoria di merito.

6. L'ATC, sulla base del piano di prelievo annuale approvato dalla Provincia di Lucca, comunica in apposite assemblee organizzate per ogni Distretto, la proposta di attribuzione dei capi da abbattere (classe di sesso ed età). Tale proposta dovrà essere formulata privilegiando la rotazione delle diverse classi di abbattimento in funzione dei capi proposti in assegnazione negli anni precedenti. La rotazione si applica secondo il seguente schema: MA-MG-F-P. I risultati delle assemblee dovranno essere resi pubblici e consultabili presso le rispettive sedi e siti internet dei Comitati di gestione.

7. Qualora al termine rispettivamente delle sessioni estiva ed invernale rimangano almeno 20 uscite di caccia, è possibile, senza penalizzazione, rinunciare ai capi assegnati in assemblea. I capi rinunciati dopo l'assemblea saranno assegnati dal Responsabile di Distretto in funzione della graduatoria e nel rispetto della rotazione dei capi assegnati nell'annata venatoria in corso. I cacciatori che ne hanno diritto potranno farvi rinuncia. Per ogni capo ulteriormente assegnato, senza che vi sia fatta rinuncia, il cacciatore sarà suscettibile di penalità secondo quanto stabilito dal presente articolo.

8. L'eventuale quota prevista dal D.P.G.R. n. 13/R del 25 febbraio 2004 (art. 90 comma 4) dovrà essere individuata in proporzione alle classi di sesso e di età del piano di prelievo. Detti capi potranno essere destinati a cacciatori non iscritti all'A.T.C. e non abilitati purché accompagnati da personale abilitato, nel rispetto dei principi di base già previsti nel presente Regolamento. Tali soggetti debbono fare richiesta al competente ATC in forma scritta entro la data dell'Assemblea annuale di assegnazione capi di ciascun Distretto.

9. La figura dell'accompagnatore viene individuata dal Responsabile di Distretto e comunicata all'ATC, tra i cacciatori iscritti al Distretto che non abbiano effettuato errori di abbattimento negli ultimi tre anni di attività come selecontrollori. Il Responsabile del Distretto, sentito il tecnico responsabile, provvede ad individuare le sottozone su cui operare i prelievi, nel rispetto dei massimali di abbattimento delle singole sottozone di cui all'art. 9 comma 6. L'accompagnatore è tenuto a verificare la compilazione delle schede di uscita e di rientro ad opera del cacciatore accompagnato, il quale deve provvedere e a riconsegnare il libretto di caccia ad abbattimento avvenuto o al termine delle uscite di caccia come da regolamento. In caso di attivazione della teleprenotazione l'accompagnatore dovrà provvedere ad assicurare il rispetto della relativa procedura. Sulla base del rapporto stilato dall'accompagnatore, qualora si verificano errori di abbattimento, il Comitato di Gestione dell'ATC prevede la sospensione dell'accesso per un periodo non inferiore ad anni uno, in capo al soggetto non iscritto all'ATC e non abilitato. Tali errori non saranno imputabili al soggetto accompagnatore. I capi abbattuti per errore, in ogni caso, dovranno essere destinati senza scopo di lucro, con criterio di rotazione, a Enti di beneficenza, che si dichiarino disponibili a riceverli.

Art. 9 Scelta delle sottozone e degli areali di appostamento

1. Ogni cacciatore iscritto al Distretto ed avente diritto all'abbattimento, sceglie annualmente secondo la propria posizione in graduatoria, redatta ai sensi del precedente art. 8, la sottozona e conseguentemente la macroarea in cui effettuare la caccia di selezione. Per ciascuna macroarea viene individuato dall'ATC competente un referente tra i selecontrollori che vi fanno parte.

2. All'interno di ciascuna sottozona i cacciatori individuano fino ad un massimo di 5 areali di appostamento, individuati a partire da un punto di coordinate note e per un raggio non superiori a metri 100 da detto punto, con i relativi luoghi dove lasceranno il mezzo di spostamento utilizzato e/o comunque inizierà il loro percorso pedonale (punti base). Analogamente il tecnico di concerto con il Responsabile di Distretto ed il referente competente per macroarea individuano i punti sparo anche per le sottozone rimaste libere.

3. Tutti gli areali sono riportati, in modo reso comprensibile da apposita legenda, dal cacciatore con l'aiuto dei tecnici dell'ATC e dei Responsabili del Distretto sulla cartografia in scala 1:5.000 o 1:10000 consegnata durante l'assemblea di assegnazione delle sottozone. Ai fini della individuazione del raggio di spostamento di cui al successivo art. 12) dovranno essere riportate anche le coordinate espresse nel sistema Gauss-Boaga del centro dell'areale di cui al precedente comma 2).

La cartografia sopra menzionata, nonché l'elenco delle postazioni dovrà essere consegnata in copia alla Polizia Provinciale di Lucca e al Corpo Forestale dello Stato, coordinamento provinciale di Lucca, almeno una settimana prima dell'inizio della caccia.

Allegato ... B. alla deliberazione del C.P. n. 51 del ...
pagina n (50/10)

VICE SEGRETARIO GENERALE

22 MAR 2011 DIRIGENTE
Dott.ssa Fiorella Baldelli

4. Per il solo cambio della sottozona assegnata durante l'assemblea è prevista l'effettuazione di almeno otto uscite.

5. Il cacciatore potrà utilizzare esclusivamente sottozone comprese all'interno della propria macroarea di assegnazione attraverso il semplice inserimento in cassetta della scheda di uscita, dandone preventiva notizia al referente della macroarea. Il cacciatore potrà scegliere di volta in volta tra le seguenti possibilità:

- a) sottozona non assegnata ;
- b) sottozona lasciata libera da un altro cacciatore che abbia completato il piano assegnato.
- c) sottozona in corso di utilizzo da parte di altro cacciatore.

In quest'ultimo caso l'utilizzo della stessa sottozona potrà avvenire soltanto previo consenso ed accordo sui giorni ed orari di frequentazione con il titolare della sottozona e tenendo presente che gli areali di appostamento non possono essere utilizzati contemporaneamente da due cacciatori e che comunque dovranno essere rispettate le norme di sicurezza previste dalle vigenti normative di caccia.

6. In ogni caso in ciascuna sottozona non possono essere abbattuti più di n. 4 capi di cui al massimo 1 maschio adulto e 2 femmine.

7. L'ubicazione degli areali di appostamento e il loro uso dovranno avvenire nel rispetto di quanto previsto al successivo art. 12 e delle normative vigenti in materia di caccia.

8. In caso di presenza di particolari condizioni metereologiche, su specifica richiesta dei cacciatori, l'ATC competente, su conforme parere del tecnico incaricato, può, con proprio atto motivato e dettando specifiche prescrizioni, autorizzare il cambio di sottozona anche prima dell'effettuazione del numero minimo di uscite richieste, avendo riguardo che le nuove sottozone assegnate siano limitrofe a quelle di provenienza anche se situate in diversa macroarea. Al venire meno delle condizioni di impraticabilità della propria macroarea, su indicazione del tecnico incaricato, i cacciatori che ne fossero usciti dovranno fare ritorno nella macroarea originaria.

Art 10 Responsabili di Distretto

1. Il Comitato di gestione dell'ATC, con apposita Delibera, individua le modalità per la nomina del Responsabile per ciascun Distretto di gestione, ai sensi del comma 1 lettera c) dell'art. 82 del D.P.G.R. n. 13/R del 25 febbraio 2004.

2. Il Responsabile di Distretto collabora con il Comitato stesso per:

- preparazione e organizzazione dei censimenti in concerto con i tecnici incaricati (delimitazione aree di battuta, individuazione di nuove aree, coordinamento e svolgimento dei rilievi di struttura e censimenti a vista);
- convocazione delle assemblee annuali (organizzazione dei censimenti, abbattimenti estivi e invernali);
- resa cartografica degli areali di appostamento e dei punti base, con la collaborazione dei cacciatori iscritti al Distretto;
- contatti con i tecnici, con i referenti delle macroaree e con i cacciatori iscritti al Distretto di gestione.

3. Il Responsabile di Distretto di cui al primo comma può avvalersi, per l'espletamento delle proprie mansioni, di collaboratori tra i cacciatori iscritti ad ogni Distretto di gestione.

4. I Comitati di Gestione degli ATC per lo svolgimento documentato delle mansioni effettuate dai collaboratori e dal Responsabile di Distretto possono concedere a loro maggiori opportunità di abbattimento, denominate incentivi. Medesimo trattamento potrà essere riservato ai Recuperatori abilitati ai sensi dell'art. 88 comma 1 del D.P.G.R. n. 13/R del 25 febbraio 2004, iscritti al Distretto di gestione.

5. Qualora il numero di capi da abbattere superi il numero di cacciatori aventi diritto, il Comitato di gestione dell'ATC può provvedere ad assegnare ai soggetti di cui al precedente comma 4. un ulteriore capo a testa, sottraendolo al piano di abbattimento prima di assegnare i capi agli altri cacciatori, ed in percentuale per classi di sesso e di età rispetto al totale dei capi, fatto salva la quota che l'ATC riserva ai cacciatori di cui all'art. 90 comma 4 del D.P.G.R. n. 13/R del 25 febbraio 2004.

6. Il Responsabile di Distretto può richiedere la verifica da parte dei recuperatori su eventuali colpi a vuoto dichiarati dai selecontrollori.

Allegato B alla deliberazione del C.P. n. 51 del 22 MAR. 2004
pagina n. (6.05.10)
IL VICE SEGRETARIO GENERALE

IL DIRIGENTE
Dott.ssa Fiorella Baldelli

Art. 11 Documenti e materiali per il prelievo

1. Il Comitato di gestione dell'ATC provvede, prima dell'inizio dell'attività venatoria, a fornire a ciascun selecontrollore, regolarmente iscritto, i seguenti materiali e documenti, dando atto che in caso di attivazione della prenotazione telefonica o tramite PEC, il libretto di caccia di cui al successivo punto b) sarà da essa sostituito:

- a) Autorizzazione personale di caccia;
- b) Libretto di caccia comprensivo delle schede di abbattimento;
- c) Bollini o fascette inamovibili.

Art. 12 Tecniche di caccia

1. Durante il percorso tra il punto base e l'accesso al perimetro dell'areale di appostamento l'arma dovrà essere trasportata scarica ed in custodia.
2. L'abbattimento è eseguito all'aspetto, esclusivamente da postazione fissa sopraelevata o a terra, situata all'interno dell'areale come definito dal precedente art. 9).
3. La possibilità di spostamento all'interno del perimetro di cui al comma precedente, deve essere finalizzata alla ricerca di un migliore punto di appostamento restando in ogni caso preclusa ogni forma di attiva ricerca del capo da abbattere. Gli spostamenti all'interno degli areali individuati ai sensi dell'art. 9) possono avvenire anche ad arma carica.
4. E' consentito soltanto l'utilizzo di armi a canna rigata (carabina o combinato) a caricamento singolo o a ripetizione semiautomatica di calibro non inferiore a mm 5,6 con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a mm 40. Per quanto riguarda l'utilizzo di armi semiautomatiche, il caricatore dovrà contenere al massimo un colpo.
5. E' fatto divieto di detenere durante la caccia in selezione armi e/o munizioni diverse da quelle corrispondenti alla carabina o arma combinata utilizzata.
6. Qualsiasi arma utilizzata per il prelievo selettivo deve essere munita di ottica di ingrandimento (cannocchiale).

Art. 13 Uscite di caccia

1. Ai fini del presente Regolamento la durata minima di una uscita di caccia è fissata in ore una. Ai fini di quanto previsto dall'art. 9 comma 4 del presente Regolamento è possibile effettuare un massimo di due uscite di caccia giornaliere nel rispetto degli orari previsti dalla normativa regionale.
2. I cacciatori dovranno utilizzare soltanto gli areali concordati, registrati sulla carta di cui al precedente art. 9.
3. Ogni spostamento arbitrario dagli areali dichiarati non è consentito.
4. L'ATC predispose in luogo idoneo al massimo una cassetta per ciascuna macroarea, avendo cura che la stessa presenti una struttura in grado di minimizzare il rischio di manomissioni. L'ATC provvede altresì quindici giorni prima dell'attività di caccia a fornire alla polizia provinciale le rispettive ubicazioni delle cassette in scala 1:5000 o 1:10000.
5. Il cacciatore dovrà provvedere alla compilazione del libretto di caccia in ogni sua parte, seguendo esattamente le indicazioni su di esso riportate. Per ogni uscita di caccia, il cacciatore ha l'obbligo di imbucare la scheda di uscita e di rientro, utilizzando la medesima cassetta. La chiave delle cassette sarà posseduta, oltre che dagli addetti alla Vigilanza, da uno o più soggetti indicati dall'ATC che, anche al fine di non interferire con le attività di controllo della Polizia Provinciale, provvederanno al ritiro delle schede nelle sole giornate di martedì e venerdì (giorni di silenzio venatorio), secondo una periodicità almeno mensile.
6. Per segnalare le uscite ed i rispettivi rientri, qualora tale servizio venga attivato, ci si potrà avvalere anche di un apposito numero verde. Le modalità di utilizzo del numero verde dovranno essere definite con apposito atto dirigenziale e comunicate ai Comitati di Gestione degli ATC.
7. Il cacciatore dovrà compilare integralmente le schede di uscita e di rientro predisposte dall'ATC nel quale dovrà essere indicato:

Scheda di uscita :

- Data
- Nome e cognome
- Orario di inserimento in cassetta
- Codice della sottozona utilizzata
- Codice areale di appostamento
- Codice punto base

IL DIRIGENTE
Dot.ssa Fiorella Baldelli

22 MAR. 2019

- Firma del selecontrollore

Scheda di rientro:

- Nome e cognome
- Indicazione di avvenuto abbattimento da annotarsi immediatamente dopo ogni evento
- Indicazione di avvenuto ferimento da annotarsi immediatamente dopo ogni evento
- Ora di ogni singolo sparo (anche in caso di mancato abbattimento o di non avvenuto recupero) da annotarsi immediatamente dopo ogni evento
- Luogo (indirizzo) ove verrà effettuata la macellazione
- Orario di inserimento in cassetta
- Note e firma del selecontrollore

7. In caso di sparo a vuoto il selecontrollore dovrà darne comunicazione al Responsabile di Distretto entro un massimo di 12 ore.

8. In ogni giornata di caccia il cacciatore dovrà portare con sé ed esibire, se richiesti, il tesserino di identificazione completo di fotografia, l'autorizzazione personale di caccia, il libretto di caccia, i bollini o fascette inamovibili assegnati, relativi alla sola sessione in corso, oltre ai documenti previsti per l'esercizio della caccia.

Art. 14 Abbattimento, ferimento conservazione dei reperti biologici

1. Oltre a provvedere alla compilazione del libretto di caccia, in caso di abbattimento, il cacciatore dovrà provvedere anche alla compilazione della relativa scheda, come indicato dal successivo comma 3 lettera e).

2. In caso di presunto abbattimento il selecontrollore può portarsi sull'esemplare ad arma carica, anche fuori dall'areale dichiarato, fermo restando l'obbligo delle preventive annotazioni. In caso di animale agonizzante il selecontrollore può ribattere il capo.

3. Ad abbattimento avvenuto il cacciatore deve osservare la seguente procedura:

- a) apporre immediatamente sull'orecchio del capo abbattuto, sul posto di rinvenimento dell'animale, il bollino o fascetta inamovibile numerata, fornita dall'ATC, riportando il numero di contrassegno applicato sulla scheda di abbattimento;
- b) Una volta apposto il bollino ed effettuate le prescritte annotazioni sui documenti di caccia, il selecontrollore potrà usare, con l'arma scarica ed in custodia, il percorso più agevole per effettuare il recupero del capo abbattuto;
- c) recarsi presso la cassetta per imbucare la scheda di rientro;
- d) attendere presso la cassetta 15 minuti a decorrere dall'orario di inserimento della scheda di rientro, per consentire al personale di vigilanza l'eventuale controllo del capo abbattuto;
- e) il cacciatore dovrà eseguire le operazioni di pesatura e raccolta di campioni bio-sanitari del capo abbattuto, indicate nella scheda di abbattimento e nelle istruzioni che gli saranno consegnate all'atto di ritirare l'abilitazione alla caccia.
- f) dare notizia dell'avvenuto abbattimento del capo assegnato al Responsabile di Distretto entro e non oltre le 12 ore dall'abbattimento stesso.

4. Nel caso in cui sia stato commesso un errore di abbattimento (cioè il capo abbattuto non corrisponda a quello assegnato) il cacciatore, oltre al rispetto delle procedure di cui al comma 3, dovrà avvertire telefonicamente il Responsabile di Distretto entro un massimo di 12 ore dal recupero dell'animale.

5. In caso invece di ferimento, il cacciatore deve recarsi, non prima di 15 minuti dal tiro e facendo meno rumore possibile, sul punto di sparo per rilevare i segni del ferimento e contrassegnare il punto esatto dove questo è avvenuto, astenendosi dalle ricerche. Nel più breve tempo possibile e comunque entro le 12 ore successive deve avvertire il Responsabile di Distretto o collaboratore che provvederà ad attivare il personale addetto al recupero.

6. Il recupero successivo avverrà nelle modalità fissate dall'art. 88 del D.P.G.R. n. 13/R del 25/02/2004, fermo restando che sul capo eventualmente recuperato dovranno compiersi tutte le operazioni già descritte nel precedente comma 3, fermo restando il preventivo obbligo, da parte del recuperatore, di avvertire la Polizia Provinciale della necessità di effettuare un intervento di recupero.

7. Ai fini di consentire al Comitato di Gestione dell'ATC l'adempimento di quanto previsto dall'art. 6 del presente Regolamento ed in previsione delle giornate di controllo capi, da prevedersi al termine di ciascuno dei periodi previsti per gli abbattimenti, il cacciatore ha l'obbligo di conservare congelata la testa intera dell'animale abbattuto, completa di bollino o fascetta inamovibile, avendo la precauzione di mantenerne la bocca aperta in modo da consentire un agevole controllo della tavola masticatoria. Il

cacciatore ha l'obbligo inoltre di conservare l'utero e gli ovari delle femmine di capriolo debitamente congelati che verranno consegnati ai tecnici incaricati dall'ATC durante le giornate di controllo capi. Il cacciatore dovrà provvedere allo scongelamento della sola testa, il giorno prima della data prefissata per il controllo capi abbattuti. L' ATC, al fine di assicurare i controlli di competenza, deve comunicare alla Provincia la data prefissata per il controllo capi in tempo utile e comunque con un preavviso di almeno giorni dieci.

8. Una volta effettuato il controllo, la testa dell'animale sarà restituita al cacciatore che potrà provvedere alla sua preparazione.

Art. 15 Sanzioni

1. Ogni violazione delle disposizioni di cui al presente Regolamento è sanzionata a norma delle Leggi e Regolamenti vigenti.

2. Quale sanzione accessoria per le sanzioni divenute compiute relative all'inosservanza del presente Regolamento, la Provincia dispone la sospensione, per un periodo fino a tre anni, o la revoca in caso di recidiva specifica, dell'abilitazione alla caccia di selezione al capriolo nei seguenti casi:

- a) Abbattimento di soggetti di capriolo da parte di cacciatori abilitati senza esservi autorizzati o abbattimento di ulteriore capo oltre i capi assegnati, fatto salvo l'eventuale errore di abbattimento, già sanzionato con le penalizzazioni previste dall'art. 8 comma 4;
- b) Abbattimento di soggetti di capriolo fuori del periodo di caccia di selezione;
- c) Dichiarazione falsa di abbattimento;
- d) Abbattere e detenere altra specie di selvaggina non specificatamente autorizzata durante l'esercizio della caccia di selezione;
- e) Mancata apposizione o contraffazione del bollino inamovibile.

3. Quale sanzione accessoria per le sanzioni divenute compiute relative all'inosservanza del presente Regolamento, il Comitato di Gestione dell'ATC territorialmente competente provvede alle seguenti penalizzazioni a carico dei contravventori:

- a) 5 punti per ogni infrazione in caso di mancata, o parziale effettuazione delle procedure previste dalla prenotazione telefonica o inserimento della scheda di uscita e di rientro nella cassetta o inserimento di scheda infedele o priva anche di uno solo dei seguenti dati:

Scheda di uscita :

- Data
- Nome e Cognome
- Orario di inserimento in cassetta
- Codice della sottozona utilizzata
- Codice areale di appostamento utilizzato
- Codice punto base
- Firma del selecontrollore

Scheda di rientro:

- Nome e Cognome
- Indicazione di avvenuto abbattimento
- Indicazione di avvenuto ferimento
- Ora di ogni singolo sparo (anche in caso di mancato abbattimento o di non avvenuto recupero)
- Luogo (indirizzo) ove verrà effettuata la macellazione
- Orario di inserimento in cassetta
- Firma del selecontrollore

- b) - 20 punti: esercizio di caccia in areali di appostamento diversi da quello indicato;

4. Nei seguenti casi il Comitato di Gestione dell'ATC territorialmente competente applica, anche su

Allegato B... alla deliberazione del C.P. n. 51...
pagina n. (92/10)

VICE SEGRETARIO GENERALE

22 MAR. 2011 DIRIGENTE
Dott.ssa Fiorella Baldelli

indicazione del tecnico incaricato, le seguenti penalizzazioni:

- a) - 20 punti: abbandono, non comunicato al Responsabile del Distretto, delle operazioni di censimento;
- b) - 20 punti: abbandono della posta prima del passaggio del fronte dei battitori;
- c) - 20 punti: mancato rispetto degli ordini del Responsabile del Distretto e delle altre persone con compiti di responsabilità, durante le operazioni di censimento;
- d) - 10 punti: mancata, infedele o incompleta compilazione della scheda di abbattimento, e/o mancato avvertimento del Responsabile di Distretto nei tempi e modalità previsti dall'art. 14 al comma 3 lettera e) nonché dall'art. 14 comma 4 e comma 5.
- e) - 10 punti in caso di mancata presentazione all'assemblea di controllo capi dell'utero e ovari delle femmine eventualmente abbattute.
- f) esclusione dagli abbattimenti per la successiva annata venatoria in caso di mancata presentazione all'assemblea di controllo capi della testa completa di bollino o fascetta inamovibile del capo/i abbattuto/i

Art. 16 - Commissione Provinciale per la caccia di selezione

1. Presso la Provincia è costituita la Commissione per la caccia di selezione.
2. La Commissione Provinciale per la caccia di selezione viene costituita con atto di Giunta Provinciale e dura in carica per l'intero Piano Faunistico Venatorio e comunque sino alla nomina di una nuova Commissione.
3. La Commissione ha il compito di sovrintendere e verificare l'applicazione del presente Regolamento e garantirne l'uniforme applicazione sull'intero territorio Provinciale;
4. La Commissione Provinciale per la caccia di selezione è formata da:
 - Dirigente del Servizio Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca o suo delegato con funzione di Presidente;
 - I Presidenti dei Comitati di Gestione degli ATC o loro delegati;
 - 1 tecnico faunistico dell'Ufficio Risorse Faunistiche della Provincia di Lucca;
 - il Comandante della Polizia Provinciale o suo delegato;
 - Un segretario verbalizzante.
5. La Commissione, al fine di assicurare le funzioni di cui al precedente comma 3, provvede a:
 - a. esaminare i provvedimenti dei singoli Ambiti Territoriali di Caccia verificandone la conformità rispetto al presente Regolamento;
 - b. dirimere eventuali controversie interpretative circa l'applicazione del presente Regolamento.
6. La Commissione decide, con provvedimento motivato, con la maggioranza dei suoi membri.

Art. 17 Accettazione del Regolamento

La partecipazione alla caccia di selezione implica l'accettazione integrale del presente Regolamento.

Norma transitoria

Per le eventuali applicazioni di sanzioni accessorie relative al previgente regolamento si applicano le fattispecie eventualmente più favorevoli previste dal presente regolamento anche in relazione ad eventuali sanzioni accessorie.

Il presente regolamento, anche in ragione dell'innovazioni gestionali introdotte, ha carattere sperimentale. L'Ufficio competente dell'Ente, entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento, provvede a valutarne l'applicazione, di concerto con i Comitati di Gestione degli ATC, proponendo, se del caso, alla Giunta Provinciale eventuali proposte di correttivi e/o modifiche.

Il regolamento provinciale per la caccia di selezione approvato con Delibera di Consiglio Provinciale n. 171 del 22/09/2005 e successive modifiche ed integrazioni è abrogato.

IL DIRIGENTE
Dott.ssa Fiorella Baldelli

Allegato n. 10 alla delibera del C.P. n. 51 del 22 MAR 2011
pagina n. 10 di 10
ULTIMA
IL VICE SEGRETARIO GENERALE

(omissis)

Per copia conforme dell'originale ad uso amministrativo. Pubblicata all'Albo Pretorio del
Provincia il **15 APR. 2011** (al n. 2170 del Registro) dove rimarrà fino a tutto il c
19 APR. 2011 agli effetti dell'art. 124 del D.Lgs. 267 del 18.8.2000.

IL SEGRETARIO GENERALE

IL VICE SEGRETARIO
(Dr. Luigi De Angelis)

Diventa esecutiva ai sensi dell'art. 134 c. 3 del D.Lgs. 267 del 18.8.2000.

IL SEGRETARIO GENERALE